

# **BGer 2C 61/2018 vom 26. März 2018**

Bundesgericht, 2018-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_61\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_61_2018)

FR: TF 2C 61/2018 du 26 mars 2018

IT: TF 2C 61/2018 del 26 marzo 2018

## **Regeste**

Imposta federale diretta e imposta cantonale 2009/2010; assistenza giudiziaria | Finanze pubbliche & diritto tributario

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

L'impugnativa è tempestiva (art. 46 cpv. lett. c in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF ) ed è diretta contro una decisione resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico che non ha per oggetto una materia tra quelle elencate dall' art. 83 LTF .

### **E. 1.2**

Presentata da persone legittimate a ricorrere ( art. 89 cpv. 1 LTF ), contro una decisione incidentale con cui viene respinta un'istanza di assistenza giudiziaria e perciò atta a causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; sentenze 2C\_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 1.2; 2D\_32/2013 del 23 luglio 2013 consid. 1), essa va esaminata quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.

### **E. 2**

La querelata sentenza respinge l'istanza con cui gli insorgenti avevano chiesto l'assistenza giudiziaria per la procedura davanti alla Camera di diritto tributario. Essa si fonda sull'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL/TI 3.1.1.7), in forza del quale l'assistenza giudiziaria è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole. Dato che questa possibilità viene in concreto scartata, nello stesso atto non viene per contro esaminato l'effettivo stato di bisogno degli insorgenti, che costituisce un requisito ulteriore per la concessione dell'assistenza richiesta (giudizio impugnato, consid. 1.4). Preso atto dei contenuti della pronuncia cantonale, nel seguito si pone quindi la questione dell'esistenza della possibilità di esito favorevole e, in questo contesto, dell'eventuale applicazione incostituzionale dei disposti di diritto cantonale su cui i Giudici ticinesi si sono basati per negare tale possibilità (sentenze 2C\_124/2015 del 1° maggio 2015 consid. 1 e 2C\_119/2012 del 30 luglio 2012 consid. 1).

### **E. 2.1**

Nella pronuncia impugnata, la Corte cantonale osserva che la prima contestazione formulata dai ricorrenti consiste ancora nella questione del riconoscimento, dal profilo fiscale, di debiti da loro dichiarati - in particolare, nei confronti della C. \_\_\_\_\_ di X. \_\_\_\_\_, cui è subentrata la D. \_\_\_\_\_ AG di Y. \_\_\_\_\_ - e per i quali pagano importi rilevanti a titolo di interessi passivi. Nega poi il sussistere del requisito della

possibilità di esito favorevole osservando che: alla fine degli anni '90, sia essa medesima, sia il Tribunale federale, non hanno riconosciuto il preteso mutuo concesso dalla C.\_\_\_\_\_ di X.\_\_\_\_\_; con riferimento ai periodi fiscali 1997/98 e 1999/00, le autorità giudiziarie cantonali e federali hanno affermato che non erano adempiuti i presupposti perché fosse riconosciuta l'esistenza dei debiti indicati nelle dichiarazioni fiscali 1997/1998 e 1999/2000 (inc. 80.2008.18/19 e inc. 2C\_ 823-4/2012); in questo ultimo contesto, la sola circostanza che, nel periodo fiscale 1999/2000, la D.\_\_\_\_\_ AG di Y.\_\_\_\_\_ fosse subentrata alla C.\_\_\_\_\_ di X.\_\_\_\_\_ nella posizione di creditore, non era stata ritenuta determinante; per quanto concerne l'istanza di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio, tanto la Corte cantonale quanto il Tribunale federale l'hanno respinta, siccome il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo; ancor più di recente, le autorità giudiziarie cantonali si sono pronunciate sui ricorsi dei contribuenti, che concernevano i periodi fiscali 2001/2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, negando la deduzione degli interessi che sarebbero stati pagati alla D.\_\_\_\_\_ AG e alla E.\_\_\_\_\_ SA (inc. 80.2014.24-33 e inc. 2C\_578-9/2014); con decisione separata del 26 luglio 2013, confermata dal Tribunale federale (inc. 2C\_849/2013), la Camera di diritto tributario ha respinto pure la relativa istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Considerato che nella procedura erano nel contempo litigiosi altri aspetti - in particolare, l'aggiunta di un reddito d'altra fonte, l'esistenza di una casa di proprietà all'estero, costi in relazione alla gestione di un immobile sito in Ticino, ecc. - esclude nel seguito significative possibilità di esito favorevole anche riguardo alle censure ad essi relative, spiegando di volta in volta il perché.

### **E. 2.2**

Davanti al Tribunale federale, i ricorrenti non mettono in discussione l'applicazione della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio e nemmeno si appellano espressamente all' art. 29 cpv. 3 Cost. Sia come sia occorre rilevare che nell'esame "prima facie" che l'autorità competente è chiamata a svolgere per valutare l'esistenza di sufficienti probabilità di successo, essa dispone di un potere di apprezzamento sul quale il Tribunale federale interviene con riserbo, e segnatamente quando: l'istanza inferiore si è scostata da principi riconosciuti; ha tenuto conto di aspetti che non giocavano alcun ruolo; oppure ha tralasciato di esaminarne altri, che avrebbe dovuto considerare (sentenza 2C\_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.2 con ulteriori rinvii). Sennonché, una violazione del genere appena descritta da parte della Camera di diritto tributario non viene in casu affatto dimostrata. Per quanto poi si basi su documenti nuovi, non ancora prodotti davanti alla Corte cantonale, l'impugnativa è anche in contrasto con l' art. 99 LTF .

### **E. 2.3**

Preso atto dei contenuti dell'incarto cantonale, ora in possesso del Tribunale federale, occorre d'altra parte osservare che pure il rimprovero secondo cui la Corte ticinese si sarebbe espressa sull'istanza di assistenza giudiziaria senza avere dapprima assunto la documentazione fiscale, non può in realtà essere condiviso. In effetti, come risulta dalla lettera del 9 novembre 2017 indirizzata dalla Corte cantonale al fisco ticinese, di cui i ricorrenti dovrebbero per altro avere ricevuto copia, una richiesta in tal senso è stata fatta e già il 20 novembre successivo i Giudici ticinesi hanno ricevuto l'incarto completo concernente sia il periodo fiscale 2009 che il periodo fiscale 2010.

### **E. 2.4**

Infine, una violazione dei diritti degli insorgenti, e segnatamente di quello di essere sentiti, non può essere individuata neanche nella loro mancata audizione prima della pronuncia da parte della Corte cantonale sull'istanza di assistenza giudiziaria. Secondo la giurisprudenza relativa all' art. 29 cpv. 3 Cost. , l'esistenza di sufficienti probabilità di successo va infatti esaminata in maniera sommaria, in base alla situazione al momento dell'introduzione della domanda ( DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133 III 614 consid. 5 pag. 616). I ricorrenti - la cui richiesta di essere sentiti di persona non si riferiva per altro affatto in maniera specifica alla concessione dell'assistenza giudiziaria, bensì più in generale all'evasione del ricorso in quanto tale - non sostengono nel contempo nemmeno che il diritto cantonale preveda al riguardo norme più favorevoli.

### **E. 3**

Il ricorso dev'essere quindi respinto secondo la procedura prevista dall' art. 109 LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si assegnano ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.